



**COMUNE DI TAIPANA**  
**PROVINCIA DI UDINE**

---

**VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

---

ANNO 2024  
N. 2 del Reg. Delibere

**OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA PER  
L'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di aprile alle ore 09:06, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Cecutti Alan	Presente	Sarais Gaia	Presente
Fabbrino Beatrice	Presente	Vazzaz Riccardo	Presente
Sedola Daniela	Presente	De Simon Sonia	Presente
Tomasino Michele	Presente	Petrei Maurizio	Presente
Vazzaz Paolo	Presente	Favro Andrea Domenico	Presente
Berra Daniele	Presente		

Presenti 11 Assenti 0

**Assiste il Segretario Dott. Paladini Nicola.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cecutti Alan nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Terminata l'illustrazione e non essendoci interventi pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

**OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA  
PER L'ANNO 2024.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**VISTA** la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17 che istituisce, dal 1 gennaio 2023, l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio regionale in sostituzione dell'IMU di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**PRESO ATTO** che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di “disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”;

**DATO ATTO** che la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che “Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.”;

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie: c. 15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

c.15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**RICHIAMATO** l'articolo 9 della Legge Regionale citata il quale dispone che

1. *Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).*
2. *Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
3. *Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
4. *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.*
5. *Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

5. *Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
6. *Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
7. *Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

RICHIAMATI altresì gli articoli 10, 11 e 12 della medesima Legge che disciplina riduzioni ed esenzioni d'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 31/07/2023 con cui il Consiglio comunale approva il nuovo Regolamento ILIA e determina le aliquote per l'anno 2023;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno 2024 le vigenti aliquote;

RITENUTO di proporre un tanto al Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO del Servizio Tributi, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

DATO ATTO CHE gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi dell'art. 46 BIS del Regolamento del Consiglio Comunale;

Esaurita la discussione, con n. voti a favore: 11 contrari: /; astenuti: /;

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare le aliquote relative all'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) già vigenti per l'anno 2023, anche per l'anno 2024 come da prospetto allegato alla presente;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

Indi, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto con separata votazione espressa nei modi di legge che da il seguente risultato: n. voti a favore: 11; contrari: /; astenuti: / - immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 19 della L.R. n. 12/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;



Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente**  
**Cecutti Alan**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Il Segretario**  
**Paladini Dott. Nicola**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	<b>Rif. L.R. 17/2022</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>ALIQUEUTE</b>
a)	Art. 4	Abitazione principale e sue pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	Esente
b)	Art. 9, c. 1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	5,00 per mille (cinquevirgolazero)
c)	Art. 9, c. 8	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (a cui si applica il 50% di riduzione)	10,60 per mille (diecivirgolasessanta)
d)	Art. 9, c. 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille (unovirgolazero)
e)	Art. 9, c. 6	Aree edificabili	8,60 per mille (ottovirgolasessanta)
f)	Art. 9, c. 8	Fabbricati e relative pertinenze tenuti a disposizione	10,60 per mille (diecivirgolasessanta)
g)	Art. 9, c. 8	Soggetti non residenti nel territorio dello Stato, pensionati esteri (a cui si applica il 50% di riduzione)	10,60 per mille (diecivirgolasessanta)
h)	Art. 9, c. 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	9,60 per mille (novevirgolasessanta)
i)	Art. 9, c. 8	Tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	10,60 per mille (diecivirgolasessanta)